

- Ufficio competente

Per lo svolgimento di un'attività di vendita in forma speciale è necessario rivolgersi [all'Unità pianificazione urbanistico commerciale esercizi in sede fissa](#)

- Descrizione

Si definiscono forme speciali di vendita:

- la vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via;
- la vendita di prodotti al dettaglio a mezzo apparecchi automatici (solo ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n° 6/2010), o per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione. Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati;
- la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori. La vendita presso il domicilio del consumatore è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta".

- Requisiti

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) previsti dall'articolo 71 del [D.Lgs n. 59/2010](#) ;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della [legge antimafia](#).

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Vendita tramite televisione: nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per [Agenzia d'affari](#).

Incaricati alla vendita: per incaricato abituale alla vendita a domicilio, ai sensi della Legge 173/2005, deve intendersi colui che ha un reddito per anno solare superiore a 5.000 euro, opera con semplice autorizzazione scritta e senza aver assunto contrattualmente, nei confronti dell'impresa affidante, alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.

Il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

- **Presentazione della domanda**

Per aprire o modificare un'attività speciale di vendita occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale "Impresainungiorno.gov.it", una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno "schema" che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Alla SCIA così redatta devono essere inoltre allegati:

per l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta o l'eliminazione di un settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita entro il limite dei 250 mq o la riduzione solo per gli spacci interni :

- schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
- schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per il settore alimentare previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell'eventuale soggetto preposto;
- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 indicare anche, per ogni locale, destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono (solo per spacci interni);
- documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
- copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
- eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.

per subingresso o variazione soggetti in una forma speciale esistente:

- schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
- schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per il settore alimentare previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell'eventuale soggetto preposto;
- documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
- copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
- eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività. Al momento della presentazione della SCIA tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT, l'utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l'avvio immediato dell'attività ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.

N.B. Per comunicare la cessazione definitiva dell'attività esistente occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale "Impresainungiorno.gov.it", una Comunicazione di cessazione attività con documento di identità del titolare/legale rappresentante e eventuale procura per la sottoscrizione digitale della documentazione.

- **Modulistica**

[Accedi alla piattaforma nazionale "Impresainungiorno.gov.it"](https://impresainungiorno.gov.it)

[Accedi alla modulistica integrativa](#)

- **Riferimenti di legge**

[Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114](#) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

[Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59](#) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (artt. 66-68)

[Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6](#) - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

- **Note**

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all'attività svolta o ai locali.

Distribuzione automatica:

le imprese del settore della distribuzione automatica aventi sede a Milano devono presentare la SCIA (e le relative schede 2 per il titolare, i membri dell'organo di amministrazione e il delegato o preposto della società) solo al momento dell'avvio dell'attività

imprenditoriale (ai sensi dell'art. 15 della legge Regionale n. 6/2010).

N.B. L'art. 14 della L. R. 15/2017 (Legge di semplificazione 2017) ha modificato l'art. 15, comma 1, della L. R. 6/2010 **sopprimendo la previsione della comunicazione semestrale all'azienda sanitaria locale delle variazioni e cessazioni dei distributori automatici di prodotti alimentari**, tramite elenchi basati sulla modulistica ufficiale a suo tempo approvata dalla stessa Regione.